

DELIBERA N. 284/20/CONS

**MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA
DELIBERA N. 154/20/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante *“Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice”*, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 613/18/CONS e comunitaria (caso IT/2019/2181-2182);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (di seguito *“decreto Cura Italia”*);

VISTO l'art. 82, del decreto *“Cura Italia”* recante *“Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche”* e, in particolare, il comma 6 il quale prevede che *“Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTA la delibera n. 131/20/CONS, del 31 marzo 2020, recante “*Linee guida sull’applicazione dell’articolo 82, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”)*”;

VISTA la delibera n. 154/20/CONS, del 7 aprile 2020, recante “*Adozione di misure sui servizi a banda larga e ultralarga in attuazione dell’art. 82, comma 6, del decreto “Cura Italia”*”;

VISTA la nota della società Wind Tre del 20 aprile 2020, prot. 366.20, avente ad oggetto “*delibera 154/20/CONS - Adozione di misure sui servizi a banda larga e ultralarga in attuazione dell’art. 82, comma 6, del decreto Cura Italia*”;

VISTA la nota della società TIM del 6 luglio 2020, prot. 1273-TI, avente ad oggetto “*delibera 154/20/CONS, attuazione art. 82 – incentivazioni alla migrazione verso servizi UBB*”;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

Premessa

1. L’Autorità, con delibera n. 154/20/CONS, ha approvato, fino al 30 giugno 2020¹, la proposta di TIM, nell’ambito delle misure ex art. 82 del decreto “Cura Italia”, di scontistica a volume dei contributi *una tantum* di *up-grade*, per lo stesso OAO, da rete in rame a rete in fibra ottica, in quanto soddisfacente al criterio di cui al comma 1, lettera c) della delibera n. 131/20/CONS, essendo *tesa a promuovere, mediante opportune proposte di prezzo, la migrazione degli utenti su linee di accesso basate, almeno in parte, su collegamenti in fibra ottica*.
2. In particolare, TIM aveva sottoposto all’approvazione dell’Autorità la seguente iniziativa finalizzata ad agevolare le migrazioni (OLO Donating = OLO Recipient) “massive” verso servizi UBB (FTTCab Bitstream NGA oppure FTTCab VULA oppure FTTCab EASY IP NGA). Qualora il numero di accessi dell’OAO migrati per singola Sede (Centrale locale), rispetto al totale di accessi della stessa sede sia:

¹ Delibera n. 154/20/CONS, art. 1, comma 1: “*Sono approvate, fino al 30 giugno 2020, le riduzioni, di cui in premessa, dei costi dei contributi una tantum di migrazione massiva da rame a fibra proposte da TIM*”.

- uguale o maggiore del 20% e fino al 30%, i contributi di migrazione saranno ridotti del 30% rispetto ai valori dell'OR 2018 (e non saranno sottoposti ad ulteriori *repricing*);
 - oltre il 30%, i contributi di migrazione saranno ridotti del 40% rispetto ai valori dell'OR 2018 (e non saranno sottoposti ad ulteriori *repricing*).
3. Inoltre, qualora il numero complessivo di accessi migrati abbia interessato almeno il 20% dell'intera consistenza nazionale rame dell'Operatore (ULL, Bitstream ADSL, WLR), i contributi di migrazione relativi alle Sedi di cui sopra saranno ulteriormente ridotti del 10% (e non sottoposti ad ulteriori *repricing*)².

La segnalazione di Wind Tre

4. A seguito della pubblicazione della delibera n. 154/20/CONS, la società Wind Tre, con nota del 20 aprile 2020, ha segnalato all'Autorità alcune criticità nell'attuazione della delibera n. 154/20/CONS evidenziando, in particolare, che la misura approvata, se avesse efficacia fino al 30 giugno 2020, sarebbe di fatto priva di benefici tenuto conto delle tempistiche operative che è possibile raggiungere.
5. Wind Tre ha rappresentato, in particolare, che i canali di vendita del settore delle telecomunicazioni sono stati profondamente colpiti dalla situazione di crisi sanitaria e dunque il mercato non ha potuto operare in condizioni di normali capacità di acquisizione. Infatti, tutte le attività commerciali sono state demandate ai canali *online* e al *teleselling*; tuttavia, anche il *teleselling* è stato profondamente impattato, poiché a causa dell'impossibilità di approntare soluzioni di *smart working* per tutti i consulenti telefonici del mercato (soprattutto nel caso dei *call center outbound*), si è resa necessaria la scelta di prediligere la concentrazione delle risorse disponibili per garantire i servizi di assistenza alla clientela, a scapito delle operazioni di vendita.
6. Inoltre, la modalità di vendita proposta da TIM, basata su un processo di acquisizione degli ordini sulla base della localizzazione geografica (centrale di attestazione) del cliente e l'utilizzo di un codice progetto nell'invio dell'ordine a TIM, necessita della condivisione di dettagli tecnici con TIM e conseguenti implementazioni sui sistemi, nonché di un inevitabile periodo di messa a regime del processo di vendita.

² TIM precisa che i contributi di "Qualificazione" e "Test 2" relativi ai servizi Bitstream NGA e VULA, qualora presenti nell'ordine di migrazione inviato dall'Operatore con il codice progetto, sono esclusi dalle riduzioni percentuali sopra descritte.

Per gli ordini di migrazione inviati dall'Operatore con il codice progetto, la DAC dell'ordine di migrazione sarà rispettata in modalità *best effort*; eventuali rimodulazioni degli ordini non saranno sottoposti a SLA e penali in considerazione del fatto che gli ordini di migrazione possono essere inviati in modalità massiva non pianificata e quindi possono superare la capacità produttiva dei tecnici *on field* (es. in caso di più ordini concorrenti di N Operatori che insistono sulla stessa area geografica (AdC) nella stessa data DAC).

7. Alla luce di quanto sopra, Wind Tre ha richiesto, al fine di rendere effettivamente efficaci i benefici derivanti dalla promozione proposta da TIM di cui alla delibera n. 154/20/CONS, un'applicazione della stessa almeno fino al 31 dicembre 2020.

La segnalazione di TIM

8. TIM, con nota del 6 luglio 2020, anch'essa ha informato l'Autorità circa le criticità operative sorte nell'ambito dell'iniziativa di migrazione massiva da rame verso UBB prevista dalla delibera n. 154/20/CONS.
9. TIM, in particolare, ha rappresentato di aver firmato con gli operatori interessati un accordo che definisce le modalità operative per dar corso alla suddetta migrazione che, si sottolinea, ha impatto sui processi di *provisioning* lato TIM, ma ha anche impatto operativo sul cliente finale (per es. sostituzione *modem*) lato Operatore alternativo.
10. Ciò premesso, TIM ha evidenziato che la limitata finestra temporale dell'iniziativa ha generato forti criticità operative sia per TIM sia per gli Operatori interessati, tali da limitarne l'efficacia. Infatti:
 - gli Operatori hanno dovuto scontare un tempo di *start up* per organizzare l'iniziativa di migrazione massiva per la non immediata operatività di alcuni *call center* e per procedere ad interventi tecnici necessari a supportare la migrazione con l'effetto di concentrare i propri ordini in un tempo molto ristretto;
 - TIM, alla luce del superamento della capacità produttiva, è stata costretta a richiedere agli Operatori di ridurre il flusso di ordinativi di migrazione nelle aree più critiche.
11. Tale situazione non ha consentito di completare, a livello tecnico, i piani di migrazione degli Operatori che sono già stati concordati prima del 30 giugno 2020.
12. A tal fine, TIM ha chiesto all'Autorità di consentire, per i piani di migrazione già condivisi entro il 30 giugno 2020, il loro completamento non oltre il 30 ottobre p.v.

Le considerazioni dell'Autorità

13. L'Autorità, preso atto di quanto rappresentato dal mercato, condivide che laddove si volesse applicare la misura promossa con la delibera n. 154/20/CONS alle linee il cui processo tecnico di migrazione si completa entro il 30 giugno 2020, la stessa misura sia, per forza di cose, di scarso effetto concreto.
14. Ciò in considerazione del fatto che il limitato tempo (meno di tre mesi) intercorrente tra la data di pubblicazione della delibera n. 154/20/CONS, avvenuta il 10 aprile 2020, ed il 30 giugno 2020 non è sufficiente a svolgere le necessarie attività contrattuali, gestionali e tecniche. Ciò risulta vero anche, ed in particolare, alla luce della effettiva capacità produttiva di TIM e delle criticità operative riscontrate sul campo a causa della contingente fase emergenziale.
15. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene ragionevole, considerato peraltro l'imminente periodo estivo, che la misura di cui alla citata delibera possa trovare applicazione per i piani di migrazione già condivisi tra TIM e gli OAO entro il 30 giugno 2020, ma solo per le linee la cui migrazione tecnica è completata entro il 30

ottobre 2020. La misura non si applica, pertanto, per le linee oggetto dei piani concordati entro il 30 giugno 2020 ma che risultano migrate oltre il 30 ottobre 2020.

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Modalità attuative dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 154/20/CONS)

1. Le riduzioni dei costi dei contributi *una tantum* di migrazione massiva da rame a fibra, di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 154/20/CONS, sono applicabili per i piani di migrazione già condivisi tra TIM e gli OAO entro il 30 giugno 2020 e per le linee la cui migrazione tecnica è completata entro il 30 ottobre 2020.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone